

TI_GERICHTE 14.2009.70 vom 29. September 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-09-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2009.70

FR: TI_GERICHTE 14.2009.70 du 29 septembre 2009

IT: TI_GERICHTE 14.2009.70 del 29 settembre 2009

Regeste

Rigetto definitivo - Procedura di exequatur - Decreto ingiuntivo - Applicazione CL

Erwägungen

E. 1

In virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. La nozione di decisione ai sensi di questo articolo concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP). In particolare, se una convenzione internazionale o la LDIP parifica un determinato atto estero a una sentenza esecutiva (art. 50 CL o 31 LDIP), tale atto -trattandosi di una decisione di condanna al pagamento di una somma di denaro- va considerato quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF (Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 80 con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 72 ad art. 30a). Ciò presuppone la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur , art. 32 CL; DTF 125 III 386). In concreto -come appurato dal Pretore- è pacifica l'applicabilità della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS.0.275.11: Convenzione di Lugano, in seguito: CL). Il titolo di rigetto invocato (doc. B) è posteriore all'entrata in vigore di questa convenzione per l'Italia (Paese di origine), avvenuta il 1° dicembre 1992, e per la Svizzera (Paese in cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1° gennaio 1992 (art. 54 cpv. 1 CL).

E. 2

Ai sensi dell'art. 25 CL, per decisione s'intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio un decreto, una sentenza, un'ordinanza o un mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali, e riguardante l'ambito civile o commerciale (art. 1 cpv. 1 CL). Ora, il decreto ingiuntivo del diritto italiano rappresenta una decisione secondo l'art. 25 CL, se il giudizio è frutto di un procedimento rispettoso dei diritti contraddittori delle parti (cfr. CEF 6 novembre 2006 [14.2005.109], consid. 2a e b, con numerosi rinvii). Ciò è il caso allorquando al decreto ingiuntivo, validamente notificato, l'escusso non si oppone donde l'autorità di cosa giudicata del decreto stesso (Acocella, Internationale Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, tesi San Gallo 1989, pag. 184; Markus, Lugano-Übereinkommen und SchKG-Zuständigkeiten:

Provisorische Rechstöffnung, Aberkennungsklage und Zahlungsbefehl, tesi Basilea 1996, pag. 116; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, tesi Basilea 1998, pag. 324), oppure formula opposizione, dando avvio a un procedimento civile ordinario con pieno potere cognitivo (Markus, loc. cit.; Jametti Greiner, loc. cit.; Picardi, Codice di procedura civile, 3 a edizione, Milano 2004, n. 1 ad art. 633, pag. 2041). In concreto, con l'ingiunzione di pagamento del 4 giugno 2008 (doc. B) il giudice italiano ha assegnato all'escussa un termine di quaranta giorni dalla notifica dell'atto "avvertendo che il debitore ha diritto di proporre opposizione avanti all'Ufficio intestato entro il termine medesimo e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata" (doc. B, pag. 4). Il 13 giugno 2008 il decreto ingiuntivo è stato notificato alla convenuta per via postale (doc. B retro foglio 1 e doc. C), che non ha formulato opposizione. Una volta cresciuto in giudicato per mancata opposizione, il decreto ingiuntivo costituisce base legale sufficiente per un rigetto definitivo dell'opposizione formulata dalla debitrice contro un precetto esecutivo emesso sulla base di un tale decreto.

E. 3

La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL), esame che compete d'ufficio al giudice del rigetto (Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 120 e 277 seg.). Nella fattispecie, agli atti figura la copia conforme all'originale del ricorso per ingiunzione dell'istante del 22 maggio 2008, in calce al quale è stato redatto il testo del decreto ingiuntivo (doc. B, pag. 3 e 4). Il documento è accompagnato dalla "relazione di notifica" 13 giugno 2008 dell'Ufficiale giudiziario che dichiara di avere "notificato copia del retroesteso ricorso e pedissequo decreto a AP 1 con sede in (_____ (Svizzera) via _____ n. _____ a mezzo servizio postale a sensi di legge" (doc. B retro foglio 1). Esso è stato ricevuto dall'escussa il successivo 17 giugno 2008, come risulta dall'avviso di ricevimento delle Poste italiane allegato in originale (doc. C). Il 16 ottobre 2008 il decreto è quindi stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di _____, Sezione distaccata di _____ (doc. B retro foglio 3). Sono, pertanto, formalmente adempiuti i requisiti posti dagli art. 46 cpv. 1 e 47 cpv. 1 CL (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, n. 3751).

E. 4

Giusta l'art. 34 cpv. 2 CL, l'istanza di exequatur può essere respinta solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CL. Questi devono essere esaminati d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, che non è però tenuto a ricercare di propria iniziativa i fatti rilevanti (Staehelin, op. cit., n. 71 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 103-105 ad art. 81; Stücheli, op. cit., pag. 278). Spetta infatti al convenuto addurre i motivi che si oppongono al riconoscimento della sentenza estera (Donzallaz, op. cit. n. 3587). Nella fattispecie l'appellante eccepisce una lesione dell'ordine pubblico svizzero ai sensi dell'art. 27 n. 2 LC in seguito all'irregolare notificazione per via postale del decreto ingiuntivo in esame. a) È incontestato che il decreto ingiuntivo italiano, insieme alla richiesta introduttiva dell'istante (doc. B, pag. 1-4), costituisce una "domanda giudiziale o atto equivalente" ai sensi dell'art. 27 n. 2 CL (cfr. DTF 123 III 374 consid. 3b; sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 luglio 1995 in re Hengst Import BV v/Campese [C-474/93], in: SZIER/RSDIE 1996 pag. 145 e segg.; sentenza 17 maggio 1995 del Tribunale di appello del Canton Ticino, in RSDIE 1966 pag. 106; Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlement n. 44/2001 Convention de Bruxelles et de Lugano, 3. ed., Parigi 2002 n.

414, pag. 335). b) L'art. 27 n. 2 CL stabilisce che l'atto in questione deve essere "notificato [...] regolarmente ed in tempo utile" affinché il destinatario "possa presentare le proprie difese". In concreto, le modalità di notifica si determinano secondo la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale (CLA65 in: RS 0.274.131) cui hanno aderito sia l'Italia, dal 24 gennaio 1982, sia la Svizzera, dal 1. gennaio 1995. Al riguardo la Svizzera ha tuttavia dichiarato di non ammettere sul suo territorio la notificazione diretta dall'estero per via postale, altrimenti prevista come modalità di trasmissione sussidiaria e alternativa dall'art. 10 lett. a CLA65 (cfr. art. 1 cpv. 3 del decreto federale del 9 giugno 1994 in RU 1994 vol. III, pag. 2807: dichiarazione 5). c) Orbene, in una recente sentenza il Tribunale federale ha osservato che "nell'ottica delle autorità svizzere, intimazioni per via postale direttamente nelle mani del destinatario da e per la Svizzera costituiscono tradizionalmente, se non previste da una Convenzione internazionale o accettate dal paese destinatario, una violazione della sovranità dello Stato destinatario e sono prive di qualsiasi efficacia. Secondo il Tribunale federale il rispetto di queste norme ha inoltre la funzione di tutelare il destinatario, rendendolo attento all'importanza dell'atto che gli viene consegnato e fornendogli una prima informazione sul suo contenuto. Peraltro, l'esigenza che l'atto introduttivo o atto equivalente (per adottare la terminologia della CLA65, art. 15) rispettivamente la domanda giudiziale o atto equivalente (secondo l'art. 27 n. 2 CL) debba avvenire nel rispetto delle norme applicabili relative all'assistenza giudiziaria, riflette uno standard minimo internazionalmente riconosciuto, che non vale invece per intimazioni successive, valendo a quel momento il convenuto come sufficientemente informato". Il Tribunale federale ha concluso che l'intimazione postale diretta in Svizzera dell'atto introduttivo al convenuto è "in contrasto con la dottrina largamente maggioritaria e con l'inequivocabile giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Nella misura in cui essa possa prestare il fianco a malintesi"... "viola insanabilmente l'art. 27 n. 2 CL in combinazione con la riserva svizzera all'art. 10 lett. a CLA65, indipendentemente dal fatto che l'irrita notificazione abbia causato al convenuto un qualsivoglia pregiudizio concreto; sotto l'ovvia riserva della incondizionata costituzione in giudizio" (cfr. STF 5A_703/2007 del 6 aprile 2009 consid. 2.2 e 3.5 con rif. ivi). Pertanto l'intimazione per via postale diretta del decreto ingiuntivo italiano unitamente al ricorso introduttivo (doc. B), che costituiscono una "domanda giudiziale o atto equivalente", è avvenuta irregolarmente in violazione dell'art. 27 n. 2 CL. Di conseguenza, contrariamente a quanto deciso in prima sede, l'istanza di riconoscimento del decreto ingiuntivo 4 giugno 2008 del Tribunale di _____, Sezione distaccata di _____ e la domanda di rigetto definitivo dell'opposizione del 16 marzo 2009 vanno respinte.

E. 5

L'appello va accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 80/81 LEF, 27 n. 2 CL e 10 lett. a CLA65 pronuncia: I. L'appello è accolto. Di conseguenza la sentenza 8 luglio 2009 del Pretore del Distretto di _____ (inc. EF. _____) è così riformata: " 1. L'istanza 16 marzo 2009 della AO 1, _____), è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 190.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico, la quale rifonderà a AP 1 fr. 1'000.-- a titolo di indennità." II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 285.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico della AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr. 1'000.-- a titolo di indennità. III. Intimazione: - avv. PA 2, _____ - avv. PA 1, _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di _____. Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente

La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 136'302.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.